

**REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
AL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI
NON ADIBITE AD ESCLUSIVO SERVIZIO DEL BOSCO.**

Art. 1

Sono individuate sul territorio Comunale le seguenti tipologie di viabilità agro-silvo-pastorale:

- a) strade forestali e piste di esbosco;
- b) strade agro-pastorali o forestali non adibite ad esclusivo servizio del bosco.

Art.2

Ai fini del presente regolamento sono considerate strade forestali e piste di esbosco le vie di penetrazione all'interno delle aree forestali soggette al vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.23 n° 3267 e destinate al servizio dei patrimoni forestali, nonché al collegamento di questi con la rete viaria pubblica. Si intendono escluse le strade Soggette a pubblico transito e così classificate ai sensi delle leggi vigenti.

Su tutte le strade forestali e piste di esbosco è vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza e alla gestione dei patrimoni forestali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura della proprietà, di apposito segnale riportante gli estremi del presente regolamento.

La strada deve essere chiusa con apposita barriera.

Art. 3

Sulle strade agro-pastorali o forestali non adibite all'esclusivo servizio del bosco è consentito il transito dei veicoli a motore muniti di autorizzazione rilasciata per particolari e motivate necessità dalla proprietà o dal titolare della gestione delle stesse.

Il divieto di circolazione di cui all'articolo precedente è integrato con la scritta "salvo autorizzazione".

I criteri e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni sono assoggettate alla seguente disciplina:

1- La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla proprietà od al titolare della gestione con l'indicazione delle generalità, residenza, motivazioni per l'accesso, denominazione della strada e della località da raggiungere, arco temporale riferibile al bisogno d'uso, nonché estremi del veicolo da autorizzare.

2- L'autorizzazione viene rilasciata dalla proprietà o dal gestore della strada su apposito modulo conforme all'allegato al presente regolamento e con emissione di contrassegno su modello parimenti allegato da collocare in maniera ben visibile sul veicolo.

L'assenza sul contrassegno di uno dei dati previsti comporterà la nullità dell'autorizzazione.

3- Copia dell'autorizzazione e del contrassegno dovranno essere trasmessi entro 24 ore dal rilascio all'Amministrazione comunale a disposizione per eventuali riscontri da parte degli agenti forestali o del personale incaricato dell'applicazione della L.R. 80/89.

4- L'autorizzazione al transito viene rilasciata con esclusione di responsabilità per i danni derivati a persone, mezzi e cose dal transito autorizzato.

Sono esentati dall'autorizzazione di cui al presente articolo i veicoli a motore impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni.

Art. 4

Il Comune, acquisito il parere dei proprietari o dei gestori per le strade non di proprietà, redige entro il mese di Febbraio di ogni anno apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento

degli elenchi delle strade di cui all'art. 1 evidenziandone il percorso su apposita cartografia in scala 1:10.000.

La proposta è pubblicata all' Albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro 15 giorni dalla scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate con deposito presso la Segreteria del Comune osservazioni e opposizioni.

All'esame e successiva deliberazione provvederà la Giunta Municipale.

Art. 5

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali a proprietà private diverse ed in assenza di un gestore unico dovrà essere da queste proposto un proprietario incaricato del rilascio delle 'autorizzazioni di cui al presente regolamento.

Nel caso di strade gestite da più Comuni o Enti, l'autorizzazione al transito rilasciata da un Comune si intende valevole per l'intero percorso fino al limite di transito consentito.

Art. 6

Il rilascio dell' autorizzazione è subordinato alla verifica della rispondenza fra le esigenze d' uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione sulle strade indicate con veicoli a motore:

A1) documentate esigenze non connesse alla gestione dei patrimoni silvo-pastorali da parte di proprietari o affittuari per immobili, impianti ed infrastrutture situati nel settore di territorio servito dalla strada;

A2) esigenze connesse alle forniture e all'attività di personale impiegato presso strutture di servizio;

A3) esigenze, debitamente documentate, legate alla pratica della apicoltura;

A4) esigenze debitamente documentate, legate alla pratica venatoria da appostamento fisso;

A5) esigenze legate al controllo periodico da parte dei i proprietari di bestiame in alpeggio;

B1) esigenze logistiche connesse all' esplicazione di specifiche attività economico-professionali sul territorio (tecnici professionisti, operatori autonomi e di impresa ecc...);

B2) esigenze funzionali debitamente documentate connesse i allo svolgimento di servizio volontario da parte di personale abilitato ad esercitare mansioni di sorveglianza nel settore ambientale o ad effettuare prestazioni per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio;

C1) esigenze didattiche, di studio e ricerca connesse allo sviluppo e divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

C2) esigenze legate all' accesso a malghe che usualmente commercializzano i prodotti dell' alpeggio;

C3) esigenze logistiche connesse all' effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo che per la loro natura e portata non contrastino con le finalità di cui all' art. 1 del R.D. '30.12.23 n° 3267;

D1) esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri manifestazioni folcloristiche.

Art. 7

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato strettamente alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, l'anno solare:

-per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A il permesso di transito può avere validità variabile fino ad 1 anno;

- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo B la validità del permesso di transito può variare fino ad 1 mese;
- per le categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo C il permesso di transito deve avere validità giornaliera;
- per le esigenze di cui al tipo D la proprietà od il titolare della gestione possono, per il giorno in oggetto, autorizzare la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione dandone comunicazione all'Amministrazione ed alla Stazione Forestale competente per territorio almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

Art.8

Il presente Regolamento viene redatto ai fini applicativi dell'art. 20 della LR 22 dicembre 1989 n. 80. Si applicano per inosservanza le sanzioni dalla legge medesima previste.

COMUNE DI _____

L. R. 80/89 ART. 20

AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADA AGRO-SILVO PASTORALE

N° _____ (annuale progressivo)

COMUNE _____

PROPRIETÀ _____

TIPO DI VEICOLO _____

N° DI TARGA _____

TITOLARE AUTORIZZATO _____

RESIDENZA _____

STRADA _____

PERIODO DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

DAL _____ AL _____

CATEGORIA D'UTENZA _____ (SIGLA: art.6 del Regolamento)

DATA _____

FIRMA E/O TIMBRO DEL PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA GESTIONE

Per presa visione e accettazione delle norme di cui al Regolamento Comunale per il rilascio delle autorizzazioni al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non adibite ad esclusivo servizio del bosco.

FIRMA DEL RICHIEDENTE L'AUTORIZZAZIONE
